

Pubblicato il 04/09/2018

N. 00357/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00010/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2016, proposto da Roberta Montalbini, rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Borioni e dall'avv. Federica Manzotti, domiciliata presso la segreteria del T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est, n.27;

*contro*

Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello stato, loro domiciliatari *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

*per l'esecuzione*

- del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d'appello dell'Aquila n. 104/2011 e.r. - rep. n. 1299/11 - cron. 2088/11, emesso nella procedura n. 10/2011 v.g. per il riconoscimento dell'equo indennizzo per eccessiva durata del processo.

- per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennità di mora prevista dall'art. 114 del codice del processo amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 28 dicembre 2015 la ricorrente agisce per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto n. 104/2011 depositato in cancelleria in data 21 settembre 2011, con il quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.750,00 oltre interessi dal giorno della domanda, a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89/2001, nonché delle spese legali liquidate, in favore del procuratore antistatario, nella somma di oltre € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Resistono le parti intime.

Alla camera di consiglio del 9 maggio 2018 la causa è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente di produrre la dichiarazione prescritta dall'art. 5 *sexies* della l. n. 89/2001.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2018 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è inammissibile, non avendo la parte ricorrente prodotto la dichiarazione prescritta dall'art. 5 *sexies* della l. n. 89/2001 – come inserito dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. 28.12.2015, n. 208 e in vigore dal 1 gennaio 2016 – prevede al comma 1 che *“Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”*.

Il successivo comma 5 prevede altresì che *“L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.”*

Il comma 7, infine prevede che *“Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento”*.

Nel caso di specie, nella dichiarazione del 13 giugno 2015 allegata al ricorso, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la ricorrente non indica il titolo del quale chiede l'esecuzione, non specifica se ha intrapreso azioni giudiziarie per lo stesso credito, né l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.

Ne consegue che detta dichiarazione non soddisfa i requisiti prescritti dalle norme citate per la procedibilità dell'azione esecutiva.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

L'esito in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Colagrande**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Amicuzzi**

IL SEGRETARIO